



SENT. 37/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO

Presidente relatore

Dott. Cristiano BALDI

Consigliere

Dott. ssa Laura ALESIANI

Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 142 del codice di giustizia contabile

(c.g.c.), promosso **dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, C.F.**

80002270074 - in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Renzo

Testolin -, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo LALLI, elettivamente

domiciliata presso l'indirizzo pec dello stesso difensore, pec.

angelolalli@ordineavvocatiroma.org, per l'annullamento del **decreto n. 20/2024**,

emesso dal giudice monocratico nel giudizio per la resa del conto giudiziale,

iscritto al **n. 946 del registro di Segreteria**, nei confronti di "UNICREDIT

S.p.a." (c.f. 00348170101), gestione del Servizio di Tesoreria della Regione

Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio 2023.

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii (codice di giustizia

contabile).

ESAMINATI gli atti e documenti di causa.

	UDITI, nella pubblica udienza del 28 novembre 2024, svolta con l’assistenza del	
	segretario Dott.ssa Geltrude Petrinì, il relatore, Presidente Maria Riolo;	
	l’Avvocato Angelo Lalli in rappresentanza della Regione Autonoma Valle	
	d’Aosta; per l’Ufficio Requirente, il Procuratore Regionale Quirino Lorelli e il	
	Sostituto Procuratore Generale Nicola Peretti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1 La Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 17	
	dell’11/3/2021, n. 24 del 28/2/2022, n. 18 del 3/3/2023 e n. 29 del 16/04/2024	
	comunicava, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., alla locale Procura regionale, fra l’altro,	
	il mancato deposito, da parte degli Agenti contabili della Regione Autonoma	
	Valle d’Aosta (di seguito “Regione”), dei conti giudiziali relativi alle gestioni	
	regionali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (gestioni distinte	
	da quelle prefettizie).	
	La Procura regionale, nel corso degli approfondimenti istruttori di competenza,	
	in data 23/4/2024, invitava la Regione ad indicare <i>«gli adempimenti attuati (...)</i>	
	<i>ai sensi degli articoli 138, 139 e 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174</i>	
	<i>del 2016, relativamente ai conti giudiziali delle gestioni non prefettizie degli</i>	
	<i>esercizi dal 2018 al 2022»;</i>	
	Il Presidente della Regione, con nota del 20/6/2024, dava riscontro alla richiesta	
	di informazioni rappresentando che <i>«l’Amministrazione regionale non provvede</i>	
	<i>agli adempimenti di cui agli articoli 138 e ss. del d.lgs. n. 174/2016 sopra</i>	
	<i>richiamati, peraltro mai richiesti, negli anni, alla Regione da parte dell’Autorità</i>	
	<i>giudiziaria contabile. Tale circostanza, lungi dal costituire un dato meramente</i>	
	<i>fattuale, trova la sua legittima giustificazione e spiegazione nell’autonomia</i>	
	2	

	<i>speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, riconosciuta dallo Statuto</i>	
	<i>speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, che nulla dispone in merito</i>	
	<i>all'assoggettamento della Regione alla disciplina sulla resa e sul deposito del</i>	
	<i>conto alla Corte dei conti>>, aggiungendo che la disciplina recata dal d.lgs. n.</i>	
	<i>174/2016 in materia di conti giudiziali non possa trovare diretta e immediata</i>	
	<i>applicazione nei confronti della Regione, essendo necessaria la preventiva</i>	
	<i>interposizione delle norme di attuazione e armonizzazione previste dall'art. 48 bis</i>	
	<i>dello Statuto speciale della Regione stessa, approvato con l. cost. n. 4/1948.</i>	
	La Regione nella stessa nota comunicava che avrebbe sottoposto la questione alla	
	componente regionale della Commissione paritetica, preposta all'elaborazione	
	delle norme di attuazione e di armonizzazione ai sensi del predetto art. 48 bis.	
	2 La Procura contabile, ritenendo non condivisibile la linea della Regione, agiva	
	ai sensi dell'art. 141 c.g.c., promuovendo nei confronti di "UNICREDIT S.p.a." (c.f. 00348170101) il giudizio per la resa dei conti relativi alla gestione del	
	Servizio di Tesoreria della Regione per l'esercizio 2023.	
	Il giudice monocratico, designato ai sensi dell'articolo 141 c.g.c., accertata la	
	conformità del ricorso della Procura all'art. 141, c. 3, e ritenendo, <i>inaudita altera</i>	
	<i>parte</i> , la sussistenza in capo agli agenti contabili della Regione degli obblighi di	
	presentazione dei conti delle rispettive gestioni all'amministrazione e di deposito	
	dei medesimi conti presso la segreteria della Sezione, con decreto n. 20 del 30	
	settembre 2024, assegnava al tesoriere UNICREDIT S.p.A. (c.f.: 00348170101),	
	risultato aggiudicatario della pertinente gara d'appalto per il periodo 01/01/2023	
	- 31/12/2027 (CIG 9251317C4A), il termine perentorio del 30 gennaio 2025, per	
	la presentazione all'amministrazione di appartenenza dei conti non ancora	
	presentati; alla Regione, assegnava il termine del 31 marzo 2025 per il deposito	
	3	

	nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle pertinenti parificazioni	
	e relazioni degli organi di controllo interno.	
	In data 4/10/2024, la Procura, tramite pec., trasmetteva all'Avvocatura regionale	
	il ricorso per resa di conto e il decreto n. 20/2024, ai sensi dell'art. 141, comma	
	5, c.g.c., perché provvedesse a notificare detti atti all'agente contabile.	
	In data 17/10/2024 venivano notificati ad UNICREDIT S.p.A. l'atto introduttivo	
	del giudizio per resa di conto e il decreto del giudice monocratico.	
	3 La Regione il 29/10/2024, tramite il proprio difensore Avv. Angelo Lalli, ha	
	depositato il ricorso per opposizione richiamando l'art. 142 c.g.c. per chiedere	
	l'annullamento del decreto del giudice monocratico n. 20/2024, dando	
	contestualmente la comunicazione che la stessa Regione avrebbe anche proposto	
	ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.	
	Nell'atto di opposizione la difesa ha addotto che il procedimento paritetico e	
	pattizio, stabilito dall'art. 48 bis dello Statuto speciale per armonizzare la	
	legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione, è stato da sempre posto	
	alla base dell'attuazione delle norme nazionali relative all'attività della Corte dei	
	Conti, come è accaduto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.	
	267/2006, per l'istituzione in Regione Valle d'Aosta della Sezione regionale di	
	controllo della Corte dei Conti, avvenuta con un decreto legislativo di attuazione	
	e armonizzazione, il d.lgs. n. 179 del 2010 (recante “ <i>Norme di attuazione dello</i>	
	<i>statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti</i>	
	<i>l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti</i> ”). La Regione ha	
	evidenziato che analogo procedimento di attuazione è stato seguito per	
	l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti (di cui al d. l. 174 del 2012, conv.	
	con mod., dalla l. n. 213 del 2012), avvenuta con il decreto legislativo di	
	4	

	attuazione statutaria n. 174/2019.	
	Anche per i conti giudiziali e per i giudizi di conto l'applicazione della disciplina statale necessita, secondo la Regione, della preventiva adozione di una normativa di attuazione con il procedimento di cui all'art. 48 bis dello Statuto, a differenza del giudizio di responsabilità amministrativa, dove non è stata necessaria l'adozione di disposizioni di attuazione, non intersecando la relativa giurisdizione con competenze primarie della Regione. Il giudizio di conto intersecherebbe, invece, materie che afferiscono alla competenza primaria della Regione, quali quelle relative all'ordinamento degli uffici regionali e alla finanza regionale.	
	Nel ricorso la Regione ha lamentato la violazione dell'art. 103, c. 2 e 116 della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4/1948 e nello specifico dell'art. 48-bis, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. da 137 a 141 c.g.c., assumendo la non immediata applicazione della disciplina sul giudizio di conto alla Regione, non potendo detta applicazione discendere, a suo avviso, dal solo art. 103 della Costituzione.	
	Il ricorso per la resa del conto da parte del Procuratore regionale e il decreto del giudice monocratico sarebbero, inoltre, contrari ai principi di leale collaborazione e cooperazione interistituzionale tra organi di rilevanza costituzionale e vizierebbero in radice l'esistenza stessa del giudizio per la resa del conto, in quanto la nota trasmessa dal Procuratore alla Regione in data 16/4/2024, volta a chiedere chiarimenti circa le modalità di resa del conto in Regione, appariva funzionale alla mera apertura di un dialogo collaborativo.	
	In conclusione, la Regione ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del decreto oggetto di opposizione e del ricorso del	
	5	

	procuratore regionale. In via subordinata, ha prospettato la questione di legittimità	
	costituzionale degli artt. 137 e ss del d. lgs. n. 174/2016 per violazione degli artt.	
	5, 120 e 116 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 2, c. 1, lett. a), 3, c.	
	1, lett. f) e 48-bis dello Statuto speciale approvato con l. cost. n. 4 del 1948, e per	
	violazione de principio di leale collaborazione. Le disposizioni del d.lgs. n.	
	174/2016 sul giudizio di conto violerebbero anche l'art. 76 della Costituzione, in	
	relazione all'art. 22 della legge di delegazione n. 124 del 2015.	
	La Procura Regionale con memoria depositata il 6/11/2024, si è soffermata sulle	
	argomentazioni che la Regione pone a fondamento dei ricorsi per opposizione,	
	spiegando i motivi in diritto per i quali le argomentazioni stesse non vengono	
	condivise dall'Ufficio Requirente, sostenendo fondamentalmente l'immediata	
	applicazione nei confronti degli agenti contabili della Regione delle disposizioni	
	contenute negli artt. 137 e ss del c.g.c. e chiedendo, previa dichiarazione della	
	manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta	
	dall'opponente, l'integrale rigetto del ricorso in opposizione e la conseguente	
	conferma del decreto emesso dal giudice monocratico, con condanna al	
	pagamento delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.	
	4 In data 11 novembre 2024 è stato notificato via PEC alla Sezione	
	Giurisdizionale il ricorso per conflitto di attribuzione con il quale la Regione ha	
	chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso	
	alla Corte dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di resa	
	del conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta in assenza di apposita normativa di	
	attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale approvato con l. cost. n.	
	4 del 1948, e in particolare di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso	
	alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta (giudice	
	6	

	monocratico), adottare, in assenza di apposita norma di attuazione, i decreti n.	
	18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la	
	resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946); con	
	conseguente annullamento degli stessi decreti nonché di tutti gli atti e	
	provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in	
	particolare, dei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore Regionale	
	della Corte dei Conti, iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del Registro di Segreteria.	
	Con memoria depositata il 13/11/2024 l'Avv. Lalli, nel richiamare il ricorso per	
	conflitto di attribuzione già incardinato davanti alla Corte costituzionale (al n.	
	2/2024 del Registro conflitti tra Enti), ha chiesto, in vista dell'udienza di	
	trattazione del ricorso per opposizione, la sospensione del giudizio per	
	opposizione e del presupposto giudizio per la resa del conto, ai sensi degli artt. 7	
	e 106, comma 1, del c.g.c. e dell'art. 295 c.p.c., fino alla decisione del conflitto	
	di attribuzione proposto dalla Regione, avendo detto giudizio natura di	
	pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio di opposizione e al sotteso giudizio per	
	la resa del conto.	
	In via subordinata, in caso di decisione nel merito, la difesa ha insistito per	
	l'accoglimento del ricorso per opposizione, confermando le stesse conclusioni.	
	5 All'udienza pubblica sono intervenuti: l'Avv. Lalli che ha insistito come in atti,	
	richiamando le argomentazioni già svolte nel ricorso per opposizione e nella	
	successiva memoria, concludendo con la richiesta di sospensione del presente	
	giudizio in attesa della definizione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte	
	costituzionale; il Procuratore Regionale, Lorelli che ha addotto, in primo luogo,	
	l'improcedibilità del giudizio di opposizione, rilevabile d'ufficio dal giudice, in	
	quanto il ricorso è stato proposto dalla Regione e non dall'agente contabile,	
	7	

	sostenendo che l’obbligo della resa del conto giudiziale grava su quest’ultimo e	
	non sulla Regione; il P.M. Peretti che ha richiamato giurisprudenza della Corte	
	dei conti sull’inammissibilità del ricorso di opposizione proposto	
	dall’Amministrazione e, quanto alla domanda di sospensione del giudizio	
	avanzata dalla Regione, il P.M., nel richiamare l’art. 40 della l. cost. n. 87/1953,	
	ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità tecnica (da cui possa discendere la	
	necessità della sospensione del presente giudizio) nel rapporto tra conflitto di	
	attribuzione e giudizio di opposizione, trattandosi di giudizi che procedono su	
	binari paralleli. L’Ufficio Requirente ha concluso chiedendo la dichiarazione di	
	improcedibilità del giudizio di opposizione e la conferma del decreto del giudice	
	monocratico.	
	L’Avv. Lalli, in sede di replica, ha contestato la tesi dell’improcedibilità	
	sostenendo che il decreto del giudice monocratico è stato emesso, oltre che nei	
	confronti dell’agente contabile, anche nei confronti della Regione. Ha concluso	
	ribadendo la necessità di sospendere il giudizio di opposizione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La questione se le norme sui giudizi di conto e sui giudizi per resa del conto di	
	cui agli articoli 137 e ss. del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (codice di giustizia	
	contabile) siano immediatamente applicabili nei confronti degli agenti contabili	
	della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (in seguito “Regione”),	
	come ritenuto dal giudice monocratico che ha emesso il decreto oggetto di	
	impugnazione, o se, invece, sia necessaria, per la loro applicazione, la preventiva	
	interposizione di norme di attuazione dello Statuto della Valle d’Aosta, come	
	sostiene la Regione nel ricorso per opposizione proposto davanti a questa Corte e	
	8	

	come parimenti sostiene la stessa Regione nel ricorso per conflitto di attribuzione	
	proposto davanti alla Corte costituzionale, non può formare oggetto di decisione	
	da parte di questo giudice, come non può formare oggetto di esame la correlativa	
	richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del	
	conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.	
	Il Collegio, infatti, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito o di	
	merito e, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.g.c., deve rilevare il	
	difetto di legittimazione attiva in capo alla Regione a proporre ricorso di	
	opposizione ai sensi dell'art. 142 c.g.c. Tale profilo di diritto (sul quale, peraltro,	
	le parti si sono confrontate nel contraddittorio in udienza), riguardante la	
	legittimazione stessa all'instaurazione del giudizio davanti a questa Corte,	
	preclude al Collegio l'esame di ogni altra domanda o istanza.	
	L'opposizione costituisce una fase eventuale del giudizio per resa del conto, ed è	
	stata introdotta dal d. lgs. 174/ 2016. La disciplina contenuta nell'attuale	
	formulazione dell'art. 142 c.g.c. scaturisce dalle correzioni apportate alla norma	
	dall'art. 59 del d.lgs. n. 114/2019, in quanto la iniziale formulazione (<i>"La</i>	
	<i>segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza</i>	
	<i>all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero"</i>) sembrava	
	escludere la possibilità per il P.M. di proporre opposizione. I soggetti che hanno	
	legittimazione attiva a proporre ricorso per opposizione sono, pertanto, l'agente	
	contabile qualora l'opposizione abbia ad oggetto i decreti emessi dal giudice	
	monocratico ai sensi del comma 4 e del comma 6, dell'art. 141 c.g.c.; il	
	responsabile del procedimento a fronte del decreto del giudice emesso ai sensi del	
	comma 7 dello stesso art. 141; il P.M. a fronte del decreto del giudice monocratico	
	di rigetto del ricorso per resa del conto di cui all'art. 141, c. 3, c.g.c.	
	9	

	L'accertamento dell'obbligo di resa del conto di cui al decreto oggetto di	
	opposizione da parte della Regione, emesso dal giudice monocratico ai sensi	
	dell'art. 141, comma 4, c.g.c., ha come destinatario il soggetto individuato come	
	agente contabile. Il termine per la presentazione del conto, come conseguenza	
	dell'accertato obbligo di renderlo, riguarda l'agente contabile, mentre	
	all'Amministrazione incombe l'onere di trasmetterlo alla Corte dei conti secondo	
	le prescrizioni di legge. Sulla inammissibilità dell'opposizione per difetto di	
	legittimazione attiva dell'Amministrazione opponente la giurisprudenza ha già	
	avuto modo di pronunciarsi (cfr. Corte dei conti: Sezione Giurisdizionale Umbria,	
	sentenze n. 82/2023 e 35/2024).	
	La giurisprudenza contabile riconosce la legittimazione dell'Amministrazione ad	
	intervenire nel giudizio di opposizione, quando questo sia stato legittimamente	
	incardinato dall'agente contabile (Sezione Giurisdizionale Piemonte, sentenza n.	
	34/2023; Sezione Giurisdizionale Liguria sentenza n. 50/2024).	
	Nel caso di specie, la Regione, in assenza di legittimazione attiva, ha presentato	
	ricorso per opposizione contro la Procura Regionale e <i>"NEI CONFRONTI</i>	
	<i>DI/DANDONE COMUNICAZIONE A UNICREDIT S.P.A."</i> . L'agente contabile,	
	tuttavia, nel termine prescritto dalla legge non ha proposto ricorso per	
	opposizione avverso il decreto del giudice monocratico (né a fronte del ricorso	
	della Regione si è costituito nel presente giudizio).	
	In siffatto contesto processuale, non essendo stato ritualmente introdotto il	
	giudizio di opposizione, non si può giungere ad affermare la legittimazione attiva	
	della Regione neanche nella veste di interveniente e il ricorso per opposizione	
	avverso il decreto del giudice monocratico deve, pertanto, essere dichiarato	
	inammissibile.	
	10	

[illegible]

PQM

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta
definitivamente pronunciando nel ricorso per opposizione proposto dalla Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avverso il decreto del giudice
monocratico n. 20/2024, emesso nel giudizio per resa del conto iscritto al n. 946
del registro di segreteria

DICHARA

L'inammissibilità del ricorso per opposizione.

Le spese si compensano.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024

IL PRESIDENTE Relatore

Dott.ssa Maria Riolo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 2 dicembre 2024

Il funzionario

Geltrude Petrini